



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06.961581

www.comune.velletri.rm.it

UFFICIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO DI AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI

**“RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE” - CER 20.03.03 PROVENIENTI DAL
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE NEL COMUNE DI VELLETRI**

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

E CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

(art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.)

PREMESSA

La Città di Velletri effettua, su tutto il territorio comunale, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il metodo cosiddetto “porta a porta”. In totale le utenze servite sono pari a n. 24.436, di cui n. 22.436 Utenze domestiche (UD) e n. 2.000 Utenze non domestiche (UND), con una produzione totale annua di rifiuti pari a circa 20.000 ton ed una percentuale di raccolta differenziata in continua crescita e attestata, sull'anno 2018, al 75 %. Inoltre, tramite la Società *in house* Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., vengono svolti diversi servizi di igiene urbana sul territorio, primo tra tutti il servizio di pulizia stradale meccanizzata, dal quale origina la frazione di rifiuti urbani individuata con il CER 20.03.03 “rifiuti urbani residui della pulizia stradale”, la cui produzione è pari a circa 350 ton/anno.

La presente relazione ha lo scopo di descrivere le caratteristiche principali del servizio di trattamento di suddetta frazione nonché definire le condizioni dell'affidamento del servizio stesso.

Costituisce parte essenziale del presente progetto, posto a base del suddetto affidamento, la seguente documentazione:

- A. Relazione tecnico-illustrativa e calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
- C. Capitolato Speciale d'Appalto;
- D. Schema di Contratto.

1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento, cui la presente relazione si riferisce, ha per oggetto il servizio di avvio a recupero, secondo la vigente normativa in materia, dei rifiuti solidi urbani residui della pulizia stradale, contraddistinti dal Codice CER 20.03.03. Pur costituendo una frazione molto ridotta dell'intera produzione dei rifiuti solidi urbani richiedono, ovviamente, anch'essi un adeguato trattamento presso impianti autorizzati.

Il servizio è individuato con CPV 90510000-5.

Sulla base della produzione riferita ai due anni precedenti, si stima una produzione annua pari a 350 ton.

Tale dato, evidentemente, è stimato e può subire delle variazioni nell'anno nonché delle fluttuazioni stagionali. Tuttavia, in considerazione della capillare copertura del servizio di spazzamento, ormai consolidato sull'intero territorio cittadino, si ritiene di poterlo considerare sufficientemente attendibile per la stima dei quantitativi di riferimento.

Il trasporto dei rifiuti presso l'impianto individuato per il recupero e smaltimento sarà svolto da personale e mezzi della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A..

2 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La durata del servizio è prevista in due anni dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 19 del D.M. n. 49/2018.

Il servizio oggetto dell'affidamento potrà essere oggetto di:

- a) proroga tecnica (art. 106 comma 11 – del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) ai medesimi patti, prezzi e condizioni del contratto o a condizioni più favorevoli qualora alla scadenza, per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova procedura di affidamento;

b) recesso anticipato e/o riduzione e/o aumento della quantità di rifiuti conferiti.

3 - FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO

La procedura di affidamento è finalizzata a consultare il mercato di riferimento per rinvenire le condizioni più vantaggiose, dal punto di vista economico, per l’Ente, nonché quello di individuare operatori economici in grado di garantire la continuità del servizio di recupero e smaltimento del rifiuto CER 20.03.03 evitando, per quanto possibile, interruzioni legate al mancato funzionamento (per periodi più o meno lunghi) degli impianti finali di smaltimento/trattamento.

4 - IMPORTO DEL SERVIZIO – QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Stimando per il servizio oggetto di affidamento un costo complessivo al di sotto delle soglie comunitarie di cui all' art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, lo stesso verrà affidato mediante procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero affidamento diretto previa valutazione dei preventivi prodotti da almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli invi.

Le offerte saranno valutate mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la cui applicazione è giustificata dal fatto che trattasi di servizio le cui caratteristiche sono standardizzate e dipendono dall’applicazione della vigente normativa, europea e nazionale, in materia di rifiuti tra cui, in particolare, il D. Lgs. n. 152/2006 recante il Testo Unico Ambientale. È evidente, pertanto, come il ricorso al criterio del minor prezzo si ponga in linea con i principi di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa e non sia idoneo a favorire alcuno specifico operatore economico.

Alla luce di quanto sopra, il costo complessivo del servizio può essere determinato, in via presuntiva, sulla scorta dei prezzi medi di mercato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO SI SPESA

A) SOMME PER SERVIZI	
A.1) Per avvio a recupero del rifiuto CER 20.03.03	€ 66.500,00
IMPORTO stimato dell'affidamento (A)	€ 66.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
B.1) Per incentivo ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 1.330,00
B.2) Per imprevisti, arrotondamenti ed attività legate alla gestione del servizio	€ 500,00
B.3) Spese amministrative e di gara (ANAC, pubblicità legale, eccetera)	€ 30,00
B.4) per Iva all’aliquota del 10% sulla voce A	€ 6.650,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE – TOTALE (B)	€ 8.510,00
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (Voci A + Voci B)	€ 75.010,00

L'importo totale potrà essere determinato solo a seguito dell'espletamento della procedura di scelta del contraente sulla scorta del prezzo unitario relativo alla migliore offerta.

Anche in tal caso, tuttavia, rimane l'incertezza circa l'effettivo quantitativo di rifiuti che verrà prodotto e, quindi, portato a recupero/smaltimento nel corso del periodo di durata dell'affidamento. Per tali motivazioni, le somme riportate nel quadro economico sono da intendersi come stime non vincolanti, per quanto basate su valutazioni affidabili.

Pertanto, i termini dell'affidamento saranno legati esclusivamente alla durata dello stesso, dal 01/01/2020 al 31/12/2021, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a) e b) del par. 2.

5 - MISURE DI SICUREZZA

L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'Art. 26 del già citato D.Lgs. n. 81/08, l'Affidatario del servizio consegnerà al Committente prima dell'inizio del servizio il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Nel DVR l'Affidatario dovrà indicare le specifiche misure di sicurezza adottate per garantire il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e ridurre/eliminare i rischi legati alle eventuali attività interferenziali.

L'Affidatario, inoltre, dovrà trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del Comune, prima dell'inizio del servizio, tutta la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'Affidatario, durante le operazioni di scarico dei rifiuti presso l'impianto dovrà adottare e/o far adottare tutte le cautele ed accorgimenti nel rispetto delle normative antinfortunistiche e di legge vigenti, sollevando sin d'ora il Comune da ogni responsabilità civile e penale.

L'Affidatario ha l'obbligo di rispettare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e tutela della salute dei propri lavoratori; assume, altresì, l'obbligo di eliminare tutti i rischi da interferenza fra le attività di scarico dei rifiuti e le attività espletate presso l'impianto di conferimento. L'Affidatario dovrà dimostrare, su richiesta, di essere in regola con le norme di sicurezza stabilite dal D.lgs. 81/08.

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione dell'appalto, da qualunque causa determinati, sono a carico della ditta aggiudicataria che è obbligata a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.

6 - ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ogni concorrente dovrà indicare nell'offerta gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli oneri aziendali della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico sono relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell'operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure di sicurezza legati alla riduzione dei rischi relativi alle sole attività interferenti.

La determinazione concreta degli oneri di sicurezza aziendali rispecchia l'impegno economico che l'appaltatore dovrà sostenere in relazione alle prestazioni per le quali presenta offerta. Gli oneri della sicurezza indicati dall'operatore economico nella propria offerta saranno sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi in appalto nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Comune procederà alla verifica di congruità attraverso l'utilizzo della formula di seguito riportata che consente la determinazione del parametro Oneri Aziendali Presunti (OAP) da assumere a riferimento per la verifica di congruità degli oneri indicati in offerta:

$$\text{OAP} = (\text{OTSA}) \times (\text{IOSA})$$

dove:

OAP: Oneri Aziendali Presunti

OTSA: Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti, assunta pari a

$$\text{OTSA} = 0,0085$$

corrispondente ad una quota del 5% sull'importo delle spese generali valutate in misura pari al 17%.

IOSA: Importo contrattuale relativo allo specifico appalto come risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Ai fini della verifica di congruità dovrà risultare:

$$\text{ISO} \geq \text{OAP}$$

essendo ISO l'importo degli oneri della sicurezza aziendali indicati nell'offerta economica:

- se ISO risulterà superiore o uguale ad OAP si attesterà ragionevolmente la congruità degli oneri indicati rispetto all'offerta, con la conseguente conclusione positiva della procedura di verifica della congruità;
- qualora venga riscontrato uno scostamento dell'ISO significativo in diminuzione (> 2%) rispetto ad OAP, verrà richiesto per iscritto, nei termini di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in conformità alle previsioni dei documenti di gara, la presentazione dei giustificativi relativi agli importi indicati al fine di proseguire nell'iter di verifica di congruità degli oneri della sicurezza aziendali attraverso l'analisi di dettaglio dei giustificativi forniti.

7 - VALUTAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 ogni concorrente dovrà indicare nell'offerta i propri costi della manodopera in relazione ai quali la stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà alla verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 5 lett. d), del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini della valutazione preliminare di detti costi, prevista dall'art. 23 - comma 16 - del D Lgs. n. 50/2016, si assume:

- a) incidenza dell'utile di impresa: 10%;
- b) incidenza delle spese generali (comprenditive degli oneri aziendali della sicurezza): 17%;
- c) incidenza di noli, materiali, attrezzature e trasporti: circa 55%.

Indicando con IOSA l'importo contrattuale relativo allo specifico appalto come risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, si può determinare il seguente valore minimo del costo della manodopera:

$$\text{M.O.} = 18 \% \text{ IOSA}$$

Tale importo sarà assunto a base delle verifiche di congruità su indicate qualora dall'offerta si riscontrino scostamenti in diminuzione superiori al 2,00% (due per cento).

Il Progettista

ing. Maria Maietta

